

Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia

Tel. 041-5381999 Fax 041-5381819 E-mail ciavenezia@ciavenezia.it
www.ciavenezia.it



Giugno 2018



Festa della Repubblica...

NOTIZIE FLASH



LA "NUOVA" AGEA

Il 16 maggio 2018 il Consiglio dei ministri del Governo uscente (Gentiloni), ha dato il via libera al **decreto legislativo di riforma dell'Agea**.

Il decreto, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154 e in linea con la nuova politica agricola comune 2014-2020, prevede la riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in modo da renderla maggiormente rispondente alle specifiche esigenze del settore e da assicurare il raggiungimento di diversi obiettivi:

- migliorare la qualità dei servizi erogati alle imprese agricole;
- razionalizzare e contenere la spesa;
- innalzare l'efficienza del sistema di pagamenti;
- rivedere e ottimizzare il modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale;
- rivedere l'attuale sistema di gestione del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale);
- ottimizzare l'accesso alle informazioni, mediante la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta una più forte integrazione tra le articolazioni regionali e la struttura centrale.

Inoltre, ad assicurare in modo più strutturato e netto (*segue a pag.2*)

Sommario:

- TU Piantе officinali**
pag.2
- Canapa: coltivazione e regole**
pag.3
- Acconto IMU 2018**
pag.4
- Acconto TASI 2018**
pag. 8
- Imposte: saldi e acconti di giugno**
pag. 9
- Diritto camerale 2018**
pag.12
- Remissione in Bonis du F24 Elide**
pag.14
- Enea invio scheda informativa**
- Sanatoria redditi esteri ex Aire e ex frontalieri**
pag.15
- Retribuzioni medie 2018**
pag.17

Scadenze di giugno
pag.17

(segue da pag.1) la separazione tra le funzioni di Organismo di coordinamento e di Organismo pagatore attribuite all'AGEA. Andando nei contenuti, possiamo evidenziare i seguenti elementi presenti nel testo:

AGEA svolge la funzione di organismo pagatore nazionale e quindi è colei che interloquisce con Bruxelles. L'Agenzia svolge la funzione di Coordinamento e anche quella di Pagatore, quest'ultima per le Regioni senza Organismo Pagatore Regionale: sostanzialmente com'è oggi (Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Calabria hanno il proprio organismo pagatore mentre le altre regioni hanno AGEA). Ciò che cambia è un **fascicolo aziendale "unico"** di tutti gli Organismi pagatori che potremmo definire unico in quanto dialogante in una logica di assoluta concordanza immediata dei codici e delle informazioni immesse da ogni operatore CAA italiano, il cosiddetto meccanismo di sincronizzazione dei dati.

Una maggiore regia dell'Agenzia nell'armonizzazione delle funzioni con un coinvolgimento più attivo degli altri Organismi Regionali, l'integrazione di Agencontrol (fino ad ora società controllata da AGEA) nel personale operante nell'Agenzia, con la possibile apertura di sportelli regionali che potranno essere utilizzati sia come strumento di verifica e controllo che di relazione con gli agricoltori e i CAA. In sostanza un tentativo di trovare collocazione a 240 dipendenti Agencontrol, fino ad ora impegnati ad effettuare i controlli sui fascicoli aziendali degli agricoltori, detenuti dai CAA, in sportelli di riferimento.

La nuova Agenzia avrà un **Direttore con nomina del Ministro** e quindi sarà, probabilmente più di prima espressione del governo politico del Ministero dell'Agricoltura.

Viene previsto dall'articolo 9 un **Comitato Tecnico** con il ruolo di rafforzare il concetto di coordinamento ed integrazione tra realtà regionali. Sarà composto dal Direttore dell'Agenzia che ne coordina e presiede il lavoro, i direttori di Agea Coordinamento e Pagatore, due direttori di Organismi Pagatori Regionali e due rappresentanti delle Regioni, indicati, questi ultimi, dallo Stato Regioni: 7 membri in tutto, che svolgeranno un ruolo di orientamento e di armonizzazione.

Sui CAA, la Riforma interviene all'articolo 6, ricordando la natura giuridica e le funzioni e prevedendo l'introduzione di ulteriori parametri selettivi per definire la loro possibilità a stipulare convenzioni con strutture pubbliche (es. dimensioni numeriche degli agricoltori rappresentati, requisiti tecnici, ecc.).

I CAA potranno anche svolgere attività ulteriori convenzionate con le Regioni (c.d. Super CAA) e si provvederà ad armonizzare i requisiti (oggi AGEA convenziona 22 CAA, Artea, Toscana ne convenziona 5 o 6 e la Sicilia a livello Regionale ne riconosce circa 30). Un quadro non sostenibile.

La riforma punta su un **Sistema Informativo Nazionale unico** di cui è in corso la gara di appalto, che dovrebbe sostenere con più efficienza il nostro sistema. Una vera Riforma di AGEA non può prescindere infatti, da un sistema informativo performante, con un tasso di errore minimo e fisiologico (i maggiori problemi che in questi anni hanno determinato anomalie, ritardi, mancati pagamenti, sono stati determinati da un sistema informatico inadeguato).



T.U. PIANTE OFFICINALI

Il Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2018 ha (anche) approvato in via definitiva lo schema di decreto legislativo che costituisce **il nuovo Testo Unico delle piante officinali**.

La nuova normativa si applicherà a decorrere dal 180esimo giorno dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU). Sono escluse dall'ambito di applicazione del decreto: (segue a pag.3)

(segue da pag.2) “... la vendita al consumatore finale e le attività successive alla prima trasformazione che rimangono disciplinate dalle specifiche normative di settore. Sono altresì escluse le preparazioni estemporanee ad uso alimentare, conformi alla legislazione alimentare, che sono destinate al singolo cliente, vendute sfuse e non preconfezionate, e costituite da piante tal quali, da sole in miscela, estratti secchi, o liquidi di piante. Queste preparazioni sono consentite, oltre che “ai farmacisti, a coloro che sono in possesso del titolo di erborista conseguito ai sensi della normativa vigente”.

Il testo fa proprie le conclusioni del Tavolo di filiera delle piante officinali, istituito nel 2013, e, tenendo conto delle normative europee, adegua la disciplina vigente dando un nuovo assetto al settore, in modo da favorirne la crescita e lo sviluppo e da valorizzare le produzioni nazionali, garantendo al contempo una maggiore trasparenza e conoscenza al consumatore finale. In particolare, il decreto:

- fornisce una nuova definizione di piante officinali, prevedendo inoltre l'istituzione dei registri varietali delle specie di piante officinali, nei quali sono elencate le piante officinali ammesse alla commercializzazione e sono stabilite le modalità e le condizioni per la certificazione delle sementi;
- chiarisce in maniera inequivoca che la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali sono considerate a tutti gli effetti attività agricole;
- disciplina la raccolta spontanea, in modo da evitare il depauperamento delle aree a questa destinate e da favorire una maggiore conoscenza delle stesse zone, delle piante e dell'ambiente in cui si sviluppano;
- stabilisce che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, deve essere adottato il Piano di settore della filiera delle piante officinali, che costituisce lo strumento programmatico strategico diretto a individuare gli interventi prioritari per migliorare le condizioni di produzione e di prima trasformazione delle piante officinali, al fine di incentivare lo sviluppo di una filiera integrata dal punto di vista ambientale, di definire forme di aggregazione professionale e interprofessionale capaci di creare condizioni di redditività per l'impresa agricola e di realizzare un coordinamento della ricerca nel settore;
- prevede, per le Regioni, la possibilità di istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera delle piante officinali. Il testo ha ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato, valorizza e tiene conto delle indicazioni delle Commissioni parlamentari competenti e delle osservazioni della Conferenza unificata, nonché, per la parte relativa all'istituzione di "Marchi collettivi di identificazione delle piante officinali" finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera delle piante officinali, che costituisce una regola tecnica poiché reca disposizioni la cui osservanza è obbligatoria de jure, del parere della Commissione europea.



CANAPA: COLTIVAZIONE E REGOLE

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stata pubblicata sul sito internet del Mipaaf **la circolare 22/5/2018** riguardante le disposizioni per **la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa della varietà Cannabis Sativa**. L'obiettivo di questa circolare è di chiarire la portata e le modalità di attuazione (segue a pag.4)

(segue da pag.3) dalla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, entrata in vigore il 14 gennaio 2017.

Nel documento sono richiamate le specifiche della legge e i parametri da rispettare ai fini della coltivazione con espresso riferimento al tasso di THC il cui limite rimane invariato a 0,2% della canapa greggia così come previsto da regolamento europeo. Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore. In caso venga accertato che il contenuto di THC sia superiore al limite dello 0,6 per cento, l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa.

A questo si aggiungono le specifiche riguardanti la normativa della coltivazione nell'ambito del settore florovivaistico. In questo caso si precisa che:

1. È consentita la riproduzione di piante di canapa esclusivamente da seme certificato.
2. Non è contemplata la riproduzione per via agamica di materiale destinato alla produzione per successiva commercializzazione di prodotti da essa derivati.
3. Secondo quanto disposto dall'articolo 3, della legge n. 242 del 2016, il vivaista deve conservare il cartellino della semente certificata e la relativa documentazione di acquisto, per un periodo non inferiore a 12 mesi, e, in ogni caso, per tutta la durata della permanenza della semente stessa presso l'azienda vivaistica di produzione.
4. La vendita delle piante a scopo ornamentale è consentita senza autorizzazione.
5. L'attività vivaistica è altresì regolamentata dagli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in attuazione della Direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
6. Le importazioni a fini commerciali di piante di canapa da altri paesi non rientrano nell'ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016 e, in ogni caso, devono rispettare la normativa dell'Unione europea e nazionale vigente in materia.

Con specifico riguardo alle infiorescenze della canapa, si precisa che queste, pur non essendo citate espressamente dalla legge n. 242 del 2016 né tra le finalità della coltura né tra i suoi possibili usi, rientrano nell'ambito delle coltivazioni destinate al florovivaismo, purché tali prodotti derivino da una delle varietà ammesse, iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, il cui contenuto complessivo di THC della coltivazione non superi i livelli stabiliti dalla normativa, e sempre che il prodotto non contenga sostanze dichiarate dannose per la salute dalle Istituzioni competenti.



ACCONTO IMU 2018

Il **18 giugno 2018**, scade il versamento del **primo acconto IMU e TASI** per l'anno di imposta 2018. Entro tale data si potrà pagare alternativamente o la prima rata (pari al 50% del dovuto), o l'intero importo in un'unica soluzione. Il versamento del saldo dell'imposta dovrà invece avvenire entro il prossimo 17 dicembre (il 16 cade di domenica).

Ricordiamo in materia di **IMU**, il presupposto impositivo è costituito dal **possesso di un immobile** ubicato in Italia a titolo di **proprietà o altro diritto reale** (ad esempio, uso, usufrutto e abitazione).

In presenza di **diritti personali di godimento**, il soggetto passivo IMU è individuato nel **proprietario o titolare del diritto reale** sull'immobile.

L'imposta è dovuta **anche dai soggetti non residenti** che possiedono (segue a pag.5)

(segue da pag.4) un **immobile in Italia** nonché dai proprietari di immobili concessi in locazione o comodato, mentre non è dovuta dai residenti in Italia per gli immobili all'estero (per i quali va assolta l'IVIE).

Fanno eccezione gli **immobili in leasing** per i quali l'art. 9, D.Lgs. n. 23/2011 dispone espressamente che il **sogetto passivo IMU è il locatario**, dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, a nulla rilevando la data di consegna dell'immobile.

Base imponibile. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito dalla **rendita** catastale attribuita agli stessi, **rivalutata del 5%** e moltiplicata per gli specifici **coefficienti moltiplicatori**.

Per gli immobili non iscritti in catasto classificabili nella categoria D (si tratta di fabbricati ad uso strumentale ad esempio: capannoni, ecc.), posseduti da imprese, il valore è definito sulla base delle scritture contabili dell'impresa. Per questi fabbricati l'imposta si calcola partendo dal loro costo originario e applicando i coefficienti di aggiornamento previsti da apposite disposizioni del Ministero delle Entrate e Finanze.

Per gli **immobili riconosciuti di interesse storico/artistico**, e per i fabbricati dichiarati **inagibili/inabitabili** (e di fatto non utilizzati), la **base imponibile** ordinariamente determinata applicando i moltiplicatori sopra richiamati, è **ridotta al 50%**. Tale riduzione è applicabile solo per il periodo dell'anno durante il quale sussiste detta condizione.

Per le **aree edificabili** si paga in base al loro valore venale, fissato al 1° gennaio dell'anno. Le aree fabbricabili utilizzate da imprenditori agricoli sono tassate come terreni agricoli.

Per i **fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione/ristrutturazione** l'imposta va determinata sul **valore dell'area edificabile**, fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se precedente, fino alla data in cui il fabbricato inizia ad essere utilizzato.

Per i **terreni agricoli** la base imponibile è il reddito dominicale, rivalutato del 25% e moltiplicato per **135**.

Aliquote IMU. Le aliquote previste sono:

- **0,76%**, aliquota ordinaria nella generalità dei casi;
- **0,4%** per l'**abitazione principale di lusso** (A/1-A/8-A/9) e relative **pertinenze**.

I Comuni possono aumentare o ridurre l'aliquota sino a **0,3%** con disposizioni che devono essere deliberate entro il 14 ottobre e che possono prevedere esenzioni e riduzioni per particolari tipologie di contribuenti. L'aliquota prevista per l'IMU deve comunque tenere conto di quanto stabilito per la TASI (la somma dei due tributi non può superare l'aliquota massima del 1,06 %).

Si rammenta che l'IMU non è dovuta sull'abitazione principale non di lusso (diversa da A/1-A/8-A/9), assieme alle relative pertinenze nel limite di 1 unità per ciascuna categoria catastale: C/2-C/6-C/7, anche se accatastate unitamente all'abitazione, mentre l'abitazione principale **di lusso è assoggettata ad IMU**, quindi continua a trovare applicazione la **detrazione di € 200** eventualmente aumentata dal Comune fino all'azzeramento dell'imposta dovuta.

Esenzioni e riduzioni. Risultano **esenti** in questo 2018:

- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- unità immobiliari di **cooperative edilizie** a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari o destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- immobili di imprese costruttrici, costruiti e invenduti, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati;
- immobili equiparati alla prima casa da regolamento comunale (esempio: abitazione di anziani o disabili che hanno residenza in una casa di riposo o di cura);
- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, divorzio, annullamento; (segue a pag.6)

(segue da pag.5)

- fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola;
- unico immobile del personale di forze dell'ordine, polizia, vigili del fuoco, che non vi dimori abitualmente, e che non sia dato in affitto.
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà / usufrutto da **cittadini italiani non residenti in Italia, iscritti all'AIRE e già pensionati** nel rispettivo Stato di residenza, a condizione che l'unità abitativa **non risulti locata o concessa in comodato**. In merito si rammenta che il MEF nelle Risoluzioni 26.6.2015, n. 6/DF e 5.11.2015, n. 10/DF ha precisato che:
 - l'agevolazione è applicabile a **“qualunque tipo di pensione”** (ad esempio, di invalidità) **in convenzione internazionale** (per cui la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata all'estero) e alle **pensioni autonome italiane e pensioni estere, con esclusione delle pensioni italiane;**
 - l'agevolazione in esame è applicabile **solo** se lo Stato estero che **eroga la pensione coincide** con lo Stato estero di **residenza**.

I terreni agricoli sono esenti IMU se sussistono almeno una delle seguenti condizioni:

- posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola;
- ricadenti in aree di montagna e di collina, quali individuate dalla C.M. 14/06/1993, n. 9;
- ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
siti nelle isole minori (Isole Tremiti, Pantelleria, Isole Pelagie, Isole Egadi, Isole Eolie, Isole Susicane, Isole del Nord di Sardegna, Isole Partenopee, Isole Ponziane, Isole Toscane, Isole del Mar Ligure, Isola del Lago d'Iseo).

In merito si rammenta che il MEF nella Nota 23.5.2016, prot. n. 20535/2016 ha precisato che **l'esenzione in esame è riconosciuta anche:**

- **al familiare coadiuvante del coltivatore diretto se proprietario o comproprietario dei terreni agricoli coltivati dall'impresa agricola “coltivatore diretto”, di cui è titolare un altro componente del nucleo familiare; che, esercitando direttamente l'attività agricola, risulti iscritto come coltivatore diretto nel nucleo familiare del capo-azienda ai fini previdenziali;**
- nel caso in cui **coltivatori diretti / IAP**, persone fisiche, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una **società di persone** alla quale hanno **concesso in affitto / comodato il terreno di cui mantengono il possesso e che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.**

Si rammenta inoltre che:

- come specificato dall'art. 1, DL n. 4/2015, l'esenzione in esame trova applicazione **anche** nel caso di **terreni agricoli non coltivati;**
- è considerato terreno agricolo **anche l'area fabbricabile posseduta e condotta da un coltivatore diretto / IAP iscritto alla previdenza agricola**. Tale qualifica è attribuibile all'intero terreno anche in presenza di più comproprietari dei quali uno solo coltivatore diretto / IAP. In merito all'ambito di applicazione di tale disposizione preme evidenziare che con la recente ordinanza 12.5.2017, n. 11979 la Corte di Cassazione, come già in precedenza, è giunta alla conclusione che **non fruisce dell'esenzione prevista per i terreni agricoli** di un coltivatore diretto / IAP **l'area fabbricabile** concessa in affitto all'azienda agricola del familiare coltivatore diretto per lo svolgimento dell'attività agricola, **posseduta dal familiare coadiuvante nell'azienda agricola**, anche se iscritto negli appositi elenchi comunali;

(segue a pag.7)

(segue da pag.6)

- con riferimento a **terreni agricoli ubicati in Comuni oggetto di fusione**, la Circolare 14.7.2016, n. 4/DF ha precisato che, va fatto riferimento a quanto previsto per il Comune “originario” e quindi, per l’applicazione dell’esenzione IMU **rileva la “classificazione” (montano / parzialmente montano) risultante prima della fusione.**

Sono, inoltre, esenti IMU i fabbricati distrutti o inagibili a seguito del sisma:

- in Abruzzo del 2009, fino alla definitiva ricostruzione / agibilità (art.4, comma 5-octies, DL n. 16/2012);
- in Emilia del 2012, fino alla definitiva ricostruzione / agibilità e comunque non oltre il 31.12.2017 (termine così prorogato ad opera dell’art. 14, comma 6-bis, DL n. 244/2016);
- in Centro Italia del 2016. L’esenzione opera a decorrere dalla rata in scadenza il 16/12/2016, fino alla definitiva ricostruzione / agibilità e comunque non oltre il 31/12/2020 (art. 48, DL n. 189/2016).

Riduzioni IMU TASI. Gli immobili che hanno diritto a **riduzioni** su Imu e Tasi 2018 sono gli immobili locati a **canone concordato** per i quali è prevista una riduzione del 25% e quelli in **comodato d’uso** gratuito concessi nei confronti di parenti di primo grado in linea retta (quindi genitori-figli; figli-genitori) per i quali è prevista una riduzione del 50% (dal 2016, i comuni non possono più deliberare in maniera autonoma l’assimilazione di tali fabbricati alla prima casa). Per quest’ultimi per ottenere lo sconto sull’imposta sono necessari alcuni requisiti:

- l’immobile in **comodato d’uso gratuito** deve essere adibito ad abitazione principale del comodante, quindi prima casa;
- non deve trattarsi di una casa di lusso né avere pregio artistico o storico, quindi non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- il comodato d’uso deve essere regolarmente registrato tramite contratto presso l’Agenzia delle Entrate, compilando e presentando il modello 69;
- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia oltre all’abitazione principale non di lusso concessa in comodato d’uso;
- il comodante deve avere la residenza e il domicilio nello stesso Comune in cui l’immobile è concesso in comodato;
- il comodante deve presentare la dichiarazione Imu 2017 (2 luglio 2018) relativa alle situazioni verificatesi nel 2017.

Modalità di versamento. Il versamento può essere effettuato in una unica soluzione, dal **1° maggio ed entro il 18 giugno**, oppure in due rate, la prima in acconto fra il **1° maggio e il 16 giugno**, la seconda a saldo, fra il **1° e il 17 dicembre**.

L’IMU si paga con versamento diretto da parte del contribuente, utilizzando il **modello F24**, reperibile presso gli sportelli bancari e gli uffici postali. Il pagamento mediante modello F24 può essere effettuato anche **online**, oppure attraverso gli **intermediari fiscali abilitati** (commercialisti e consulenti fiscali in genere), utilizzando i seguenti codici tributo IMU:

- 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune);
- 3914 terreni (destinatario il Comune);
- 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune);
- 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune);
- 3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune) solo in caso di accertamenti;
- 3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune) solo in caso di accertamenti.

Il versamento può essere effettuato anche mediante un bollettino postale. In tal caso, il numero di conto corrente (1008857615, uguale per tutti i comuni italiani) e l’intestazione (Pagamento IMU) sono già prestampate.

La dichiarazione IMU. La dichiarazione IMU è obbligatoria quando **si verificano variazioni che modificano il versamento dell’imposta**, variazioni che il comune (segue a pag.8)

(segue da pag.7) non può reperire presso la banca dati catastale e delle quali perciò non potrebbe venire a conoscenza. Questa situazione può avere diverse origini, delle quali le più frequenti sono:

- fabbricati dichiarati inagibili;
- fabbricati che fruiscono di riduzioni di imposta, ad esempio perché assegnati a parenti o locati con regime agevolato (dove il regolamento comunale preveda tali riduzioni);
- fabbricati divenuti di interesse storico;
- in generale, fabbricati per i quali sono intervenute, nel corso dell'anno, modifiche che hanno determinato un diverso calcolo dell'imposta.

La dichiarazione IMU invece non deve essere presentata quando non sono intervenute modifiche rispetto a quanto originariamente esposto nella dichiarazione ICI. La dichiarazione deve essere presentata al comune interessato, quello cioè in cui si trova il fabbricato oggetto di variazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo (**quest'anno il 2 luglio**).



ACCONTO TASI 2018

La Tasi deve essere corrisposta da coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo **fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e aree edificabili**, come definiti ai sensi dell'IMU (sono invece esenti i possessori e i detentori di terreni agricoli). Quindi sono soggetti alla TASI 2018:

- il proprietario dell'immobile,
- il titolare di altro diritto reale sull'immobile,
- l'inquilino (comodatario) in caso di locazione (in questo caso la quota a carico dell'inquilino varia dal 10 al 30% in base a quanto stabilito dal singolo Comune all'interno della delibera).

In caso di **pluralità di possessori o di detentori**, entrambi sono tenuti al versamento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di **locazione finanziaria**, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione del contratto e per tutta la sua durata.

In caso di **detenzione temporanea** di durata non superiore a **sei mesi nel corso dello stesso anno solare**, la Tasi deve essere versata dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

L'abitazione principale (si considera tale l'immobile in cui il possessore e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente), è esclusa sia dall'IMU che dalla **TASI**.

L'esonero, è riconosciuto **esclusivamente agli immobili con destinazione abitativa accatastati in una categoria diversa** dalla A/1 (abitazioni signorili), dalla A/8 (ville) e dalla A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico), e alle relative pertinenze. In relazione a queste ultime, ricordiamo che si tratta delle unità immobiliari censite nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte); l'esenzione spetta a una sola unità per ciascuna categoria, eventuali ulteriori pertinenze (ad esempio, il secondo box) sono trattate come "altri fabbricati".

L'esenzione è prevista non solo per il possessore che utilizza l'appartamento come abitazione principale, **ma anche per il detentore** (inquilino o comodatario) **che impiega l'immobile come propria abitazione principale**, non anche nelle altre ipotesi (ad esempio, la casa affittata per finalità diverse, il negozio, lo studio, ecc.). (segue a pag.9)

(segue da pag.8) L'occupante, infatti, in base alla disciplina TASI, è tenuto a pagare una parte del tributo complessivamente gravante sull'immobile, compresa tra il 10 e il 30%, secondo quanto stabilito dal regolamento comunale; se l'amministrazione locale non decide in proposito, la quota a carico del detentore si intende fissata al 10%.

Dal 2016, l'inquilino (o il comodatario) che detiene l'immobile, fissandovi la residenza anagrafica e la dimora abituale, e lo utilizza come abitazione principale, non deve più versare la sua parte di TASI. Ciò non comporta un aggravio della tassazione per il possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale), il quale continua a pagare esclusivamente la percentuale (tra il 70 e il 90%) di sua spettanza.

Aliquota TASI. L'**aliquota base** è pari all'**1%**. Il **Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento** ovvero **aumentare l'aliquota** in modo tale che la somma tra la stessa e l'aliquota IMU non sia superiore all'aliquota IMU massima statale al 31/12/2013 pari al 10,60%.

Versamento TASI. Il pagamento della Tasi può essere effettuato tramite:

- modello F24;
- bollettino di conto corrente postale.

I contribuenti che utilizzano il modello F24 dovranno indicare i seguenti codici tributo:

- "3958" TASI su abitazione principale e relative pertinenze;
- "3959" "TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale";
- "3960" "TASI per le aree fabbricabili";
- "3961" "TASI per altri fabbricati.

L'importo **minimo di versamento pari a 12 euro** va riferito, come precisato dal MEF nella Circolare n. 3/DF/2012, all'ammontare dell'imposta **complessivamente dovuta**. Va tuttavia evidenziato che il Comune ha la facoltà di deliberare diversamente. È quindi possibile che sia richiesto anche il versamento di somme inferiori a detto limite.

Si ricorda che **la dichiarazione IMU ha valore anche ai fini TASI**: lo ha chiarito il Dipartimento delle Finanze nella Circolare n. 2/DF del 3 giugno 2015.



IMPOSTE: SALDI E ACCONTI DI GIUGNO

Il prossimo **2 luglio 2018**, (il 30 giugno cade di sabato) scade il versamento del saldo 2017 e dell'eventuale primo acconto 2018 delle imposte derivanti dal Modello Redditi: **Ires, Irpef, Irap ecc.**

I versamenti potranno essere effettuati anche entro il **20 agosto 2018** (con la maggiorazione dello 0,40%) perché il 1° agosto, che sarebbe il 30° giorno successivo, cade all'interno della proroga di Ferragosto.

Gli importi che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere **versati arrotondandoli all'unità di euro**, così come determinati nella dichiarazione stessa.

Non va effettuato alcun pagamento se l'importo risultante dalla dichiarazione, riferito alla singola imposta, è inferiore o uguale a 12 euro, per le somme dovute a titolo di IRPEF e IRES, o a 10,33 euro per le somme da versare a titolo di IRAP.

I versamenti vanno effettuati con modello F24, avendo cura di ricordare che ormai il mod. F24 è utilizzabile prevalentemente in formato telematico. Il modello cartaceo (da presentare presso banche, uffici postali e Agenti della Riscossione) è utilizzabile ancora, infatti, per i privati non titolari di partita Iva in assenza di compensazione. (segue a pag.10)

(segue da pag.9) I versamenti in acconto delle imposte sui redditi, non deve essere necessariamente effettuato in due rate, ma può variare, ricorrendo determinati presupposti. Per il calcolo degli acconti è possibile utilizzare o il **metodo storico** oppure il **metodo previsionale**.

Il Metodo Storico. Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto **Irpef** per l'anno 2018 occorre controllare l'importo indicato

- a rigo “**DIFFERENZA**” o “**IRES dovuta o differenza a favore del contribuente**” presente nel quadro RN del mod. REDDITI 2018;
- a rigo “**Totale imposta**” presente nel quadro IR del mod. IRAP 2018.

Il Metodo Previsionale. Qualora si presuma di conseguire un reddito e quindi un'imposta 2018 inferiore rispetto al 2017 è possibile utilizzare il metodo previsionale al fine di versare un acconto inferiore (rispetto a quanto dovuto con il metodo storico), ovvero non effettuare alcun versamento.

Vediamo imposta per imposta:

Acconto Irpef. L'acconto Irpef, **pari al 100%**, è dovuto se il rigo “**DIFFERENZA**” **RN34** supera €. 51,65, deve essere versato con una delle seguenti modalità:

- in **unica soluzione** entro il 30 novembre 2018 se l'importo dovuto è **inferiore** ad € **257,52**;
- in **due rate**, se l'importo dovuto è pari o **superiore** ad € **257,52** di cui:
 - la prima, nella misura del 40% del rigo **RN 34** entro il 2 luglio ovvero entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
 - la seconda, nella restante misura del 60% del rigo **RN 34**, entro il 30 novembre 2018.

Acconto Addizionale Comunale. L'acconto per l'**addizionale comunale all'Irpef per il 2018** è dovuto nella misura del **30%** dell'addizionale comunale ottenuta applicando al reddito imponibile relativo all'anno di imposta oggetto di dichiarazione l'aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente **ha la propria residenza alla data del 1° gennaio 2018**.

Il versamento è previsto in un'unica rata rateizzabile, da versare insieme al saldo delle imposte per l'anno 2017. Tuttavia, occorre verificare con estrema attenzione le istruzioni ministeriali e informarsi in ordine alle specifiche delibere comunali, in particolare per le eventuali soglie di esenzione e importo dell'aliquota.

Acconto cedolare secca. Dal 2011 l'art. 3 del D.lgs. n.23/2011 ha introdotto la così detta “**cedolare secca**” (10% – 21%) applicabile da parte delle persone fisiche titolari di redditi da locazione di immobili ad uso abitativo. Per la cedolare secca l'acconto è determinato nella misura del **95% dell'imposta versata per il 2017**: se l'importo dovuto è inferiore ad €. 257,52 si paga in unica soluzione a novembre 2018, se tale importo è superiore si paga in 2 rate il 40% a giugno ed il 60% al 30 novembre.

Acconto Ivie e Ivafe. Entro i medesimi termini, i soggetti interessati devono versare l'acconto IVIE/IVAFE, determinate nel quadro RW, con le stesse modalità previste ai fini IRPEF.

Acconto Ires. L'acconto IRES 2018 dovuto dalle società di capitali, enti commerciali e non commerciali è pari al **100%** dell'importo “**IRES dovuta o differenza a favore del contribuente**” esposto a rigo **RN17** del mod. REDDITI 2018 SC e a rigo **RN28** del mod. REDDITI 2018 ENC, ed è dovuto se il rigo **RN17/RN28** supera €. 20,66. Deve essere versato con una delle seguenti modalità:

- in **unica soluzione** entro il 30 novembre 2018 se l'importo dovuto è **inferiore** ad € **257,52**;
- in **due rate**, se l'importo dovuto è pari o **superiore** ad € **257,52** di cui:
 - la prima, nella misura del 40% del rigo **RN 17/28** entro il 2 luglio ovvero entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (esercizio coincidente con l'anno solare);
 - la seconda, nella restante misura del 60% del rigo **RN 17/28**, entro il 30 novembre 2018 (esercizio coincidente con l'anno solare). (segue a pag.11)

(segue da pag.10) Le **società di comodo** tenute dal 2017 all'applicazione della maggiorazione del 10,50% dell'aliquota IRES devono versare altresì l'acconto 2018 di tale maggiorazione, entro gli stessi termini previsti per l'IRES, utilizzando gli specifici codici tributo.

Acconto Irap. L'acconto IRAP 2018 stabilito nella misura del 100% è determinato e versato applicando le medesime regole previste per l'acconto IRPEF/IRES. Lo stesso quindi, non è dovuto se l'importo evidenziato a riga **IR21** "Totale imposta" del mod. IRAP 2018 è:

- non superiore a € 51,65 per le persone fisiche;
- non superiore a € 20,66 per gli altri soggetti (IRES).

Imprese agricole. Considerato che l'art. 1, comma 70, Finanziaria 2016 ha abrogato la lett. d) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. n. 446/97 ed ha contestualmente introdotto la lett. c-bis) al comma 2 dello stesso art. 3, **a decorrere dal 2016 sono esclusi da IRAP i seguenti soggetti:**

- esercenti un'attività agricola ex art. 32, TUIR (a prescindere che detti soggetti dichiarino o meno il reddito agrario);
- cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale (art. 8, D.Lgs. n. 227/2001);
- cooperative e relativi consorzi di cui all'art. 10, DPR n. 601/73 (cooperative agricole o quelle che effettuano la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci quali, ad esempio, caseifici, cantine vinicole, oleifici, ecc.) o che allevano animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci (c.d. "stalle sociali");
- cooperative della piccola pesca o che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'uso esclusivo di navi di categoria 3 e 4 ex art. 8, DPR n. 1639/68 o la pesca in acque interne.

Questi soggetti, **nel caso di svolgimento anche di attività non "agricole" o attività agricole eccedentarie (ad esempio allevamenti eccedentari, produzione di energia eccedentari) o attività connesse non rientranti nel reddito agrario, devono presentare il mod. IRAP 2018 per dette attività.**

Versamenti. Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di 1° acconto delle imposte (l'acconto di novembre deve essere versato in un'unica soluzione). In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre. Le scadenze (salvo interventi di proroga) sono:

- **2 luglio 2018;**
- **20 agosto 2018 con la maggiorazione 0,40%.**

In sede di versamento del saldo 2017/acconto 2018 il contribuente può utilizzare **la compensazione:**

- verticale: utilizzando imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore, senza la necessità di utilizzare il mod. F24;
- orizzontale: utilizzando imposte/contributi di natura diversa e/o di diversi Enti impositori. La compensazione orizzontale è estesa a quasi tutte le imposte e contributi dovuti allo Stato, Regioni, INPS, INAIL ed ENPALS.

Compensazione orizzontale. Con riferimento alla compensazione orizzontale, l'**art. 3 del DL 50/2017**, ha previsto dal 24 aprile 2017 nuove "*disposizioni di contrasto alle indebite compensazioni*":

- riduzione a **5.000 euro** del limite della compensazione libera dei **crediti**: per compensazioni in F24 superiori ad euro 5.000 sarà necessario utilizzare il visto di conformità.
- obbligo di inviare telematicamente tramite Entratel/Fisconline i modelli F24 contenenti **compensazione con crediti derivanti da qualsiasi imposta** sui redditi o addizionale, ritenuta alla fonte, imposta sostitutiva sul reddito, Irap e crediti d'imposta di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi e Iva. (segue a pag.12)

(segue da pag.11) La sanzione per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti è nella misura dal 100% al 200% dei crediti stessi, mentre quella per l'utilizzo di crediti esistenti ma non spettanti è pari al 30% del credito utilizzato.

Versamenti rateali. L'art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 241/1997 prevede che i versamenti rateali siano effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese per i soggetti con partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.

L'Agenzia Entrate con la **circolare 8/E del 7 aprile 2017** ha confermato che la novità prevista dal D.L. 193/2016 (spostamento dal 16 al 30 giugno), **riguarda solo la prima o unica rata**, mentre per le rate successive rimangono valide le scadenze previste dal predetto art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997, che sono le seguenti:

- **per i soggetti senza partita IVA**, la scadenza delle rate saranno, invece, il 2 luglio, il 31 luglio, il 31 agosto, il 1 ottobre, il 31 ottobre, il 30 novembre; ovvero (con preventiva maggiorazione dello 0,40% dell'importo da rateizzare) il 20 agosto, il 31 agosto, il 1 ottobre, il 31 ottobre, il 30 novembre.
- **per i soggetti con partita IVA**, la scadenza delle rate saranno il 2 luglio, il 16 luglio, il 20 agosto, il 17 settembre, il 16 ottobre, il 16 novembre; ovvero (con preventiva maggiorazione dello 0,40% dell'importo da rateizzare) il 20 agosto, il 20 agosto, il 17 settembre, il 16 ottobre, il 16 novembre;



DIRITTO CAMERALE 2018

Con la nota 26505 del 16 gennaio 2018 il Ministero dello sviluppo economico ha riportato le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2018.

Mentre con il decreto interministeriale 8 gennaio 2015, sono state previste riduzioni nelle misure del diritto annuale a decorrere dal 2015 e per gli anni successivi (riduzione del 40% per il 2016 e **del 50% per il 2017**), per il 2018 si è ritenuto che **non sia necessario aggiornare le misure del diritto annuale**.

Restano ferme le vigenti disposizioni di cui all'art. 8 del DPR. n. 359/2001, secondo cui, in generale, il versamento del diritto annuale va effettuato **in un'unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi**.

Gli importi parziali, per la sede legale e per le eventuali unità locali/sedi secondarie, necessari per determinare il diritto totale dovuto, devono essere sempre arrotondati all'unità di euro secondo il criterio generale: se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso; se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto (si veda, a tale proposito, la Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30 marzo 2009).

Il diritto va versato per intero, anche nel caso in cui l'iscrizione duri soltanto per una parte dell'anno.

Destinataria è la Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede dell'impresa o della società. La stessa regola si applica a ognuna delle eventuali "succursali" e a ciascun dislocamento in Italia di imprese con sede legale all'estero. In caso di trasferimento della sede legale in altra provincia, il tributo è dovuto alla Camera di commercio in cui è ubicata la sede al 1° gennaio.

Nuove iscrizioni. Le imprese di nuova iscrizione, nella sezione ordinaria o nelle sezioni speciali del Registro Imprese, sono tenute a versare il diritto annuale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione. (segue a pag.13)

(segue da pag.12) L'obbligo di versamento del diritto anche per i soggetti iscritti soltanto al **REA**, ma non nel Registro delle Imprese.

Imprese che pagano in misura fissa. Le tariffe per il **2018** per chi paga in Misura Fissa sono ridotte del 50% per cui:

-Soggetti economici iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative: € 15,00,

-Imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese:

- € 53,00 imprese individuali, in caso di unità locale occorre versare 8,80 euro;
- € 60,00 società semplici agricole, in caso di unità locale versano 10,00 euro;
- € 55,00 per ciascuna unità locale/sedi secondarie di società con sede legale all'estero,
- € 100,00 società semplici non agricole, in caso di unità locale versano 20,00 euro;
- € 100,00 società tra avvocati, in caso di unità locale versano 20,00 euro;

-Per le **imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese** l'importo è di euro 100,00, mentre in caso di unità locale occorre versare 20,00 euro.

Imprese iscritte alla sezione ordinaria. Per tutti gli altri soggetti iscritti nel Registro delle Imprese diversi da quelli sopraindicati, l'importo del Diritto Camerale 2018 è calcolato sulla base del fatturato totale dell'impresa conseguito nell'esercizio precedente. Il fatturato si ricava dai quadri del modello IRAP 2018. L'importo è calcolato secondo la misura fissa e le aliquote determinate dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Modalità e termini di pagamento

Il versamento va effettuato **in un'unica soluzione**, utilizzando il modello F24 sezione "Imu ed altri tributi locali" compilando:

- il codice fiscale (non la partita Iva),
- "anno di riferimento", l'anno d'imposta cui si riferisce,
- codice ente, la sigla automobilistica della provincia della Camera di Commercio a cui il pagamento è indirizzato (ad esempio per Venezia: VE),
- codice tributo, il **3850**:

Il comma 49 dell'art. 37 del D.L. n. 223/2006 ha stabilito l'obbligo, per i titolari di partita Iva, di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali con modello F24 on-line.

Secondo la circolare n. 30/E del 29 settembre 2006 gli **agricoltori esonerati** (con volume di affari non superiore a euro 7.000) titolari di partita IVA non sono obbligati all'utilizzo del modello F24 telematico. Sono invece obbligati all'utilizzo dell'F24 telematico coloro che procederanno **alla compensazione** con altre imposte e/o contributi.

Il termine per il versamento del diritto annuale, **coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi pertanto, entro il 2 luglio** ovvero entro il **20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%** (eventuali proroghe di scadenze si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale).

Tale maggiorazione deve essere versata in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale, **ed è, comunque, dovuta anche in caso di compensazione di crediti, per versamenti effettuati entro 30 giorni dal termine di scadenza.**

E' possibile compensare gli importi a credito e a debito relativi al diritto annuale (codice tributo **3850**) con gli importi rispettivamente a debito e a credito relativi sia al medesimo che ad altri tributi. Il credito del diritto annuale può essere utilizzato in compensazione esclusivamente entro 24 mesi dalla data del pagamento.

Sanzioni. Nei casi di **tardivo od omesso versamento** verrà applicata una sanzione dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto (Decreto n. 54 del 27/1/2005 del Ministero delle Attività Produttive). In particolare:

- in caso di tardivo versamento (vale a dire effettuato entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria), si applica la sanzione del 10%;
- in caso di omesso versamento, si applica la sanzione dal 30% al 100%. (segue a pag.14)

(segue da pag.13) Il ritardato versamento del diritto camerale può essere regolarizzato tramite ravvedimento operoso in cui il modello F24 dovrà riportare oltre al diritto annuale (codice 3850) anche il codice tributo 3852 per la sanzione e il codice 3851 per gli interessi.

Sono **esonerati dal pagamento** del diritto annuale:

- le imprese con provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa cessano di essere soggette al pagamento dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività);
- le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività, purchè la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio successivo;
- le società e gli altri soggetti collettivi cessano di essere soggette al pagamento dall'anno successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione, purchè la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio successivo all'approvazione del bilancio finale;
- le società cooperative, che ricadono nell'ipotesi dell'articolo 2544 del codice civile, cessano di essere soggette al pagamento a partire dall'anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento per atto dell'Autorità governativa.



REMISSIONE IN BONIS SU F24 ELIDE

Dal 2012 è possibile effettuare la remissione in bonis per coloro che pur avendone i requisiti, hanno inviato in ritardo la comunicazione obbligatoria o hanno “dimenticato” adempimenti formali necessari per beneficiare di agevolazioni (Comunicazione Enea 65%) o accedere a regimi fiscali opzionali, come la trasparenza o l'opzione per il 5 per mille.

Con la Risoluzione n.42/e del 01/06/2018 l'Agenzia delle Entrate ha previsto **dall'11 giugno 2018 che i codici tributo 8114 e 8115 siano utilizzati esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) e non più con F24.**

I codici tributo coinvolti sono:

- “8114” denominato “Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS”.
- “8115” denominato “Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS 5 per mille”.

In merito alla modalità di compilazione si precisa che nella sezione

- “CONTRIBUENTE”, sono indicati: - nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento
- “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati
 - nel campo “tipo”, la lettera “R”
 - nel campo “elementi identificativi”, nessun valore
 - nel campo “codice”, il codice tributo
 - nel campo “anno di riferimento”, l'anno per cui si effettua il versamento (nella forma “AAAA”).

DETRAZIONI
FISCALI EDILIZIE



ENEA: INVIO SCHEDA INFORMATIVA

L'Enea sul suo sito comunica che per **coloro che hanno terminato i lavori** relativi agli interventi di riqualificazione energetica **prima del 30 marzo 2018**, il **termine di 90 giorni**, previsto per la trasmissione della documentazione necessaria per poter usufruire dell'ecobonus (detrazione Irpef), **decorre a partire dalla stessa data (30 marzo)**.

La concessione di questo "slittamento del termine" è dovuto al fatto che il portale d'invio "*Finanziaria 2018*", attraverso cui trasmettere i dati, è attivo proprio dallo scorso 30 marzo. Pertanto, si legge nella nota, "*considerando che l'indisponibilità del sito costituisce causa di forza maggiore*", il **termine dei 90 giorni "decorre dal 30 marzo 2018"**.

Nella stessa nota si legge che "*limitatamente alla trasmissione dei dati per gli interventi di ristrutturazione edilizia che accedono al bonus casa – detrazioni 50% (da non confondere con l'ecobonus), terminati nel 2018, che comportano riduzione dei consumi energetici, l'Enea è in attesa di specifiche indicazioni da parte delle istituzioni di riferimento. Per questi ultimi interventi, si invitano gli utenti a non trasmettere a Enea dati e/o documenti fino all'apertura dell'apposito nuovo sito*".



SANATORIA REDDITI ESTERI EX AIRE E EX FRONRALIERI

Il DL 148/2017 (articolo 5-septies) ha introdotto la possibilità di regolarizzare le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e su libretti di risparmio all'estero (al 6 dicembre 2017, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto), in violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale (articolo 4, comma 1, DL 167/1990), derivanti da redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti all'estero.

I contribuenti interessati sono le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia (ovvero i loro eredi) in precedenza residenti all'estero, iscritte all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera o in Paesi limitrofi. Per la regolarizzazione è necessario versare (a titolo di imposte, sanzioni e interessi) il 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016.

Con il provvedimento n. 110482 del 1.06.2018 l'Agenzia ha emanato le disposizioni operative necessarie per l'attuazione della procedura di regolarizzazione, approvando il modello per la richiesta di accesso e le istruzioni per la sua compilazione.

Possono avvalersi della procedura di regolarizzazione solo dalle persone fisiche:

- fiscalmente residenti in Italia in precedenza residenti all'estero e iscritte all'Aire o
- che abbiano prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi.

La richiesta di accesso alla procedura può essere presentata anche dagli eredi dei contribuenti in possesso dei requisiti richiesti.

Cosa si può regolarizzare. Nella procedura di regolarizzazione rientrano:

- le attività finanziarie estere,
- le somme detenute sui conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero alla data del 6 dicembre 2017, solo se derivanti da redditi di lavoro dipendente o autonomo svolto all'estero o se derivanti dalla vendita di immobili detenuti nello Stato estero in cui era stata prestata l'attività lavorativa. (*segue a pag.16*)

(segue da pag.15) **N.B. Non rientrano nell'ambito applicativo** della procedura gli investimenti patrimoniali detenuti all'estero tra cui gli immobili.

Tramite la procedura, si possono regolarizzare sia:

1. le **violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale**
2. le **violazioni degli obblighi dichiarativi** ai fini delle imposte sui redditi (Irpef, addizionali regionali e comunali e imposte sostitutive) e/o dell'Ivafe (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero).

Quando l'accesso è precluso. La procedura di regolarizzazione è esclusa se il contribuente ha ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o atti di contestazione inerenti le attività e le annualità che intende regolarizzare. Inoltre, non è consentita se le attività e le somme sono già state oggetto di *voluntary disclosure* (legge 186/2014 e DI 153/2015).

Come presentare il modello. Il modello deve essere presentato in via telematica, direttamente (se si è abilitati a Entratel o Fisconline), o tramite un soggetto incaricato, utilizzando l'apposito *software* disponibile sul sito dell'Agenzia "*Richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero*".

Quando presentare il modello. C'è tempo fino a martedì 31 luglio 2018 per presentare la richiesta di accesso alla procedura. L'istanza si considera presentata quando si è conclusa l'acquisizione dei dati e l'Agenzia rilascia una comunicazione di avvenuta ricezione. È consentita anche l'integrazione dell'istanza originaria, per eventuali rettifiche, da inviare sempre entro il 31 luglio 2018.

Documentazione di accompagnamento. La richiesta di accesso deve essere corredata da una relazione di accompagnamento (da trasmettere via pec all'indirizzo indicato nella ricevuta di avvenuta presentazione del modello) da cui risultano le seguenti informazioni:

- ammontare delle attività depositate e delle somme detenute oggetto di regolarizzazione e i dati rilevanti per la loro determinazione
- determinazione dei redditi prodotti all'estero, da cui le attività depositate o le somme detenute derivano
- corrispettivo della vendita dei beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa, nel caso in cui le attività depositate o le somme detenute da regolarizzare derivano dalla vendita di tali beni immobili
- valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 ovvero, nel caso in cui questo valore a tale data sia pari a zero o negativo, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente al 2016 con valore superiore a zero
- individuazione degli eventuali maggiori imponibili, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'Ivafe, in relazione ai quali sono state commesse violazioni dichiarative da regolarizzare con la procedura di emersione.

Modalità e termini di versamento. Chi aderisce alla procedura è tenuto a pagare (a titolo di imposte, sanzioni e interessi) un importo pari al 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 delle somme oggetto di regolarizzazione. Se a questa data il valore o la giacenza sono pari o inferiori a zero, per quantificare l'importo dovuto si fa riferimento al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente al 2016 con valore e giacenza superiori a zero.

Il pagamento avviene:

-in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2018 o,

-in tre rate mensili di pari importo:

- la prima rata entro il 30 settembre 2018
- la seconda entro il 31 ottobre (maggiorata degli interessi legali attualmente pari allo 0,3%),
- la terza entro il 30 novembre (maggiorata degli interessi legali attualmente pari allo 0,3%). (segue a pag.17)

(segue da pag.16) **N.B. Non è ammessa la compensazione.**

La procedura si perfeziona nel momento in cui è stato integralmente pagato l'importo dovuto. Per il versamento deve essere utilizzato il **modello F24 Elide** (il codice tributo da utilizzare sarà istituito con una successiva risoluzione dell'Agenzia delle entrate).



RETRIBUZIONI MEDIE 2018 PICCOLI COLONI E COMPARTICIPANTI FAMILIARI

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un comunicato stampa con cui si rende nota l'avvenuta pubblicazione sul portale istituzionale del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, datato 10 maggio 2018, con cui si provvede alla determinazione delle **retribuzioni medie giornaliere** per **piccoli coloni e partecipanti** in agricoltura ai fini previdenziali per l'anno 2018.

Le retribuzioni sono determinate per ciascuna provincia in misura pari a quelle previste per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD).

Per il calcolo dei contributi e delle pensioni riferite ai soggetti iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il **reddito medio convenzionale giornaliero** è fissato, **per il 2018, a 57,60 euro.**



Scadenziario di GIUGNO

15 giugno

Fatturazione differita: termine ultimo per l'emissione e registrazione delle fatture differite relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto emesso nel mese di maggio.

18 giugno

TASI 2018: versamento, da parte dei proprietari/titolari di altri diritti reali/detentori, della prima o unica rata dell'imposta dovuta per il 2018, utilizzando le aliquote e le detrazioni previste per i 12 mesi dell'anno precedente.

IMU 2018: versamento, da parte dei proprietari/titolari di altri diritti reali/detentori di immobili in leasing, dell'imposta dovuta per il 2018, prima rata o unica soluzione, tramite il mod. F24 o bollettino di c/c/p, relativa a fabbricati, comprese aree fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione dell'abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali.

Iva Liquidazione mensile: scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese precedente per i contribuenti con contabilità Iva mensile al netto dell'acconto versato.

Contributi Inps gestione separata: termine di versamento del contributo del 24% o 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad maggio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a maggio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

Irpef sostituti d'imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di maggio sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento delle ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali se di importo pari o superiore a € 500.

Pagamento dell'Accisa: versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di maggio.

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente.

Affitti brevi: versamento delle ritenute (21%) operate a aprile sull'ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare.

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente.

25 giugno

Elenchi Intra-cee (contribuenti mensili): presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a maggio. Si rammenta che l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 25/9/2017, ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi). Tuttavia per i soggetti che non sono obbligati all’invio mensile possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli.

Enpaia Denuncia mensile: termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01).

29 giugno

Modello 730/2018: termine entro cui il CAF / professionista abilitato deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate i modd. 730 (comprensivi dei modd. 730-4), presentatati entro il 22 giugno 2018. Inoltre dovrà essere consegnato al contribuente il mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3.

2 luglio

Uniemens telematico: termine di presentazione in via telematica all’Inps dei dati relativi (EMENS) e contributivi (DM10) relativi alle retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori
scade oggi il termine per l’invio telematico del modello E-MENS relativo al mese di precedente

Occupazione spazi pubblici: versamento della 2° rata della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap).

Bollo veicoli: termine per il pagamento del bollo auto per i veicoli con potenza superiore a 35 Kw con bollo scadente ad aprile 2018.

Contratti di locazione: entro oggi dev’essere effettuato il versamento dell’imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/6/2018 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").

Domande 5xmille: termine ultimo per l’invio a mezzo raccomandata A/R o PEC, alla competente DRE, della dichiarazione atto di notorietà da parte degli amministratori/presidenti (con fotocopia documento d’identità) da parte degli enti di Ricerca scientifica, universitaria e sanitaria, degli enti di volontariato (Onlus), di promozione sociale, associazioni e fondazioni riconosciute, Associazioni sportive dilettantistiche.

Rivalutazione di terreni e partecipazioni sociali: versamento della prima o unica rata (o unica soluzione) dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni (8%) e delle partecipazioni (non qualificate 4%, qualificate 8%) posseduti, non in regime d'impresa, all'1 gennaio 2018 come previsto dalla Finanziaria 2018 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).

Redditi PF 2018: presentazione presso un ufficio postale del mod. Redditi 2018 PF, relativo al 2017, da parte delle persone fisiche che possono presentare il modello cartaceo.

Dichiarazione IMU/Tasi 2017: presentazione al competente Comune della dichiarazione IMU relativamente ai fabbricati/aree per i quali sono intervenute variazioni ai fini della determinazione dell'imposta. La presentazione della dichiarazione IMU relativamente ai fabbricati per i quali sono intervenute variazioni ai fini della determinazione dell'imposta, come specificato dal MEF nella Risoluzione 25/3/2015, n. 3/DF, vale anche ai fini TASI.

Camera di commercio: versamento del diritto camerale dovuto per il 2018 (codice tributo 3850).

Versamenti Inps relativi a Redditi 2018: i contribuenti tenuti all'iscrizione nella gestione artigiani e commercianti, possono effettuare il versamento dei contributi Inps dovuti a titolo di saldo per il 2017 e di 1° acconto per il 2018, sul reddito eccedente il minimale, senza alcuna maggiorazione o con la maggiorazione dello 0,4% fino al 20 agosto.

Versamenti IVA 2018: termine dei versamenti in un'unica soluzione o come 1° rata dell'IVA relativa al 2017 risultante dal modello reddituale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2018 – 30/6/2018 (se non si è versato entro il 16/3/2018).

Versamenti IRPEF e IRAP relativi a Redditi 2018: i contribuenti (persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati), possono effettuare il versamento in un'unica soluzione o come 1° rata dell'IRPEF e dell'IRAP dovuti a titolo di saldo per il 2017 e di 1° acconto per il 2018 senza maggiorazione o con la maggiorazione dello 0,4% fino al 20 agosto.

Versamenti IVIE e IVAFE relativi a Redditi 2018: i contribuenti persone fisiche, residenti in Italia che detengono all'estero immobili o attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, possono effettuare il versamento in un'unica soluzione o come 1° rata dell'IVIE e dell'IVAFAE dovuti a titolo di saldo per il 2017 e di 1° acconto per il 2018 senza maggiorazione o con la maggiorazione dello 0,4% fino al 20 agosto.

Versamenti IVA Unificata a Redditi 2018: entro oggi possono essere effettuati i versamenti in un'unica soluzione o come 1° rata dell'IVA relativa al 2017 risultante dal modello reddituale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2017 – 30/6/2018 (se non si è versato entro il 16/3/2018).

Versamenti IRES e IRAP relativi a Redditi 2018 (con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio): entro oggi, i contribuenti (persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati), possono effettuare il versamento in un'unica soluzione o come 1° rata dell'IRES dell'IRAP dovuti a titolo di saldo per il 2017 e di 1° acconto per il 2018 senza maggiorazione o con la maggiorazione dello 0,4% fino al 20 agosto.

Versamenti Cedolare secca: entro oggi i Locatori, persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca, per effettuare il versamento in unica soluzione o come prima rata della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2017 e di primo acconto per l'anno 2018 senza alcuna maggiorazione

Studi di Settore: versamento dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2017 (codice tributo 6494) e dell'eventuale maggiorazione del 3% (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).